

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 21 gennaio 2010

Tra

Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Capogruppo

Banca Prossima SpA

e

le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO - FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA di INTESA SANPAOLO S.p.A.

premesso che

- nell'ambito di Banca Prossima, in vista dell'attuazione nel corso del 2010 di un programma di assunzioni, finalizzato al consolidamento e allo sviluppo della Banca, nonché al fine di agevolare la definizione delle collaborazioni attualmente prestate dal Personale distaccato presso la medesima, si è provveduto ad individuare un regolamento da applicare al Personale di nuova assunzione, coerente con quanto praticato nel resto del Gruppo;
- in particolare per quanto attiene l'accesso dei dipendenti della Società a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, ritiene necessario fissare le regole da applicare al Personale di nuova assunzione;

e considerato altresì che

- nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo i principali fondi di previdenza complementare operanti in regime di contribuzione definita sono il Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito "Fondo di Gruppo"), il Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi (di seguito "Fondo Sanpaolo Imi") per tutte le categorie di Personale ed il Fondo Pensione Aperto Previd-System per il Personale Dirigente;
- sulla base degli Statuti e dei Regolamenti dei Fondi sopra citati è consentito alle società del Gruppo Intesa Sanpaolo aderire ai Fondi medesimi per le predette categorie di personale previo apposito accordo sindacale;
- nelle more della costituzione presso Banca Prossima, di organismi di rappresentanza sindacale aziendale titolati alla sottoscrizione delle intese di cui si tratta, si è provveduto a coinvolgere Intesa Sanpaolo, in qualità di Capogruppo, e le relative Organizzazioni Sindacali, in via eccezionale e senza che ciò definisca in alcun modo il riconoscimento di prerogative in capo alle medesime;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le Parti, con il presente accordo sindacale, nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto del "Fondo di Gruppo" nonché delle condizioni prevista dal Regolamento del Fondo Pensione Aperto Previd-System, convengono di far aderire ai Fondi stessi Banca Prossima, per consentire la fruizione del trattamento di previdenza complementare al personale di nuova assunzione presso la medesima, non iscritto ad altre forme di previdenza complementare che prevedano già una contribuzione aziendale al medesimo.

3. Di conseguenza, i dipendenti di nuova assunzione inquadrati tra le Aree Professionali e tra i Quadri Direttivi con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato professionalizzante, con contratto di inserimento e a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi, potranno aderire al "Fondo di Gruppo" entro 30 giorni dal superamento del periodo di prova, con iscrizione a far tempo dalla data di assunzione, per il tramite dell'apposita modulistica, da far pervenire debitamente compilata e sottoscritta

Vincenzo FD
FABI
FIBA
FISAC
SINFUB
SILCEA
UGL
UILCA
062

alle competenti strutture della Banca, vincolandosi a corrispondere mensilmente un contributo pari al 2% della retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR e la quota di TFR prevista per la tipologia di iscritto dalla modulistica stessa, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Banca Prossima, correlativamente, corrisponderà al "Fondo di Gruppo" a far tempo dalla data di assunzione, con cadenza mensile, un contributo a proprio carico pari al 2,0% della retribuzione assunta come base di calcolo del TFR.

4. Al personale di cui al punto precedente, che non manifestasse la propria volontà di aderire al "Fondo di Gruppo" nei termini rispettivamente indicati, sarà data la facoltà di aderire successivamente al Fondo stesso, con decorrenza del versamento mensile della contribuzione e della prevista quota del TFR - nelle misure precedentemente indicate - dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della domanda di iscrizione, senza versamenti retroattivi.
5. Il personale inquadrato tra i Dirigenti potrà aderire, su base volontaria, al Fondo Pensione Aperto Previd-System per il tramite dell'apposita modulistica, da far pervenire debitamente compilata e sottoscritta alle competenti strutture della Banca, vincolandosi a corrispondere mensilmente, a far tempo dalla data di iscrizione, un contributo minimo pari al 0,2% della retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR - con la facoltà comunque di limitarlo ad euro 258,23 - e la quota di TFR prevista dalla modulistica stessa, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Banca Prossima correlativamente, corrisponderà al Fondo Pensione Aperto Previd-System, a far tempo dalla data di iscrizione, con cadenza mensile, un contributo a proprio carico pari al 2,0% della retribuzione assunta come base di calcolo del TFR.
6. Ai sensi dell'art. 8, 7° comma, del D. Lgs. 252/2005, il TFR dei dipendenti assunti da Banca Prossima che non hanno aderito al "Fondo di Gruppo" ovvero al Fondo Pensione Aperto Previd-System, e non hanno esercitato nel termine previsto dalla normativa - 6 mesi - nessuna opzione per il conferimento a previdenza complementare o per il mantenimento in azienda del TFR medesimo, sarà destinato, con effetto dal mese successivo a quello di scadenza del predetto termine, rispettivamente al "Fondo di Gruppo" per il Personale inquadrato tra le Aree Professionali e tra i Quadri Direttivi o al Fondo Pensione Aperto Previd-System se inquadrato tra i Dirigenti.

Alon

INTESA SANPAOLO S.P.A

[Signature]

BANCA PROSSIMA S.P.A

[Signature]

UIA
[Signature]

SINAVB

[Signature]
[Signature]

FIBA

[Signature]

Silva

[Signature]

FISI
[Signature]

FISAC CGIL

[Signature]
[Signature]

Discreto AD
[Signature]
[Signature]